

« Art. 342. Nel caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie spese del giudizio perento. »

Io quindi nutro fiducia che la sapienza e saggezza della Camera, notando e differmando i difetti dei riferiti articoli del Codice di procedura civile ed ispirandosi a propositi razionali e più benigni, vorrà accogliere il seguente

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1.

La lezione degli articoli 338, 340, 341 e 342 del Codice di procedura civile vigente in Italia rimane riformata e rimutata nel seguente modo, cioè:

« Art. 338. Qualunque istanza, quando anche non vi fosse stata la costituzione del procuratore a mente degli articoli 158 e 159, o la rinnovazione della citazione nei casi in cui è dalla legge ordinata, sarà perenta, se la procedura non sarà proseguita nel corso di tre anni.

« Questo termine sarà prorogato per sei mesi ogni volta che sarà d'uopo delle procedure per riassunzione d'istanza o per costituzione di nuovo procuratore previste negli articoli 332, 333, 334 e 336.

« Art. 340. La perenzione non avrà luogo di diritto, ma resterà sempre sanata dagli atti legittimi fatti da qualunque delle parti in giudizio antecedentemente alla domanda di perenzione.

« La perenzione sarà parimenti sanata da qualunque fatto delle parti medesime anteriore alla domanda stessa e dimostrante per iscritto di non aver voluto abbandonare il giudizio o il diritto.

« Art. 341. La perenzione può domandarsi dal solo convenuto o da chi nella causa si fosse a lui ne' modi di legge associato.

« La perenzione sarà, tanto nel procedimento formale quanto nell'altro sommario, domandata con atto fra procuratori se alcuno di essi non sia morto, dimesso, interdetto o sospeso, e con atto di parte se siasi verificato alcuno di tali casi.

« La perenzione può anche domandarsi cogli atti previsti dagli articoli 333, 334 e 336, dovendosi però, per efficacia della domanda, dedurre prima di ogni altra ragione che tali atti si fanno nel solo scopo di ottenere la dichiarazione della perenzione.

« La perenzione non ha luogo nei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.

« La perenzione non estingue l'azione, sibbene la procedura senza che si possa in verun caso opporre alcun atto della estinta procedura o prevalersene.

« La perenzione nei giudizi di appello o di revocazione dà forza di cosa giudicata alla sentenza impugnata.

« Art. 342. In ogni caso di perenzione il principale attore è condannato in tutte le spese della procedura perenta.

« Per la perenzione nei procedimenti innanzi ai pretori, conciliatori e tribunali di commercio, in quanto a forma e tempo, saranno seguite le speciali disposizioni prescritte per tali procedimenti, e nel dippiù saranno osservate, per quanto di ragione, le disposizioni di sopra espresse. »

Art. 2.

La lezione degli articoli del Codice di procedura civile, riformata a tenore del precedente articolo della presente legge, avrà effetto dalla pubblicazione della legge stessa, e sarà riportata nelle successive edizioni del Codice di procedura medesimo colla correlativa avvertenza di questa legge che ne dispone la riforma.

PRESIDENTE. Il Comitato privato ha anche autorizzata la lettura di una proposta del deputato Leardi. Se ne darà lettura.

GRAVINA, segretario. (Legge)

« Propongo che la Camera nomini una Commissione col duplice incarico:

« 1° Di avvisare e di riferire i mezzi più acconci per ottenere, mediante l'economia nelle spese, il riordinamento delle imposte esistenti, e se è necessario con nuove imposte, il pareggio o meglio il sopravanzo dell'entrata sull'uscita;

« 2° Di studiare e di proporre le modificazioni sia del regolamento interno della Camera, sia delle leggi di contabilità dello Stato, atte a rendere più agevole e sicura una larga discussione dei bilanci dello Stato.

« Discussione che debbe aver luogo (ciò che non fu mai finora) abbastanza in tempo perchè il potere esecutivo colla debita previdenza, ponderazione e larghezza di veduta, possa tradurre in atto le modificazioni votate, o giustamente desiderate dal Parlamento. »

PRESIDENTE. Il deputato Leardi quando intende di svolgere questa sua proposta?

LEARDI. Sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, lo svolgimento della proposta del deputato Leardi sarà posto all'ordine del giorno per la tornata di lunedì.

Essendo giunto il deputato Bove, lo prego di dirmi quando intende di sviluppare i suoi due progetti di legge.

BOVE. Quando verrà la nuova amministrazione.

PRESIDENTE. Allora lo sviluppo di questi due disegni di legge sarà rinviato a quell'epoca.

DELIBERAZIONI SOPRA DUE ELEZIONI.

PRESIDENTE. Il segretario della Giunta per le elezioni, deputato Puccioni, invia questa lettera:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'onorevolissimo signor presidente della Camera le delibera-